


REGOLAMENTO

**RELATIVO AL FONDO IN FAVORE DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DELLA FEDERAZIONE SVIZZERA ROMANDA
DELLE IMPRESE DI FALENIAMERIA, EBANISTERIA E
CARPENTERIA**

FONDO MEC - FRM



FRM

22 giugno 2012

Regolamento sul fondo in favore della formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di faleniameria, ebanisteria e carpenteria (FRM)

del 22 giugno 2012

Sezione 1 Nome e scopo

Art. 1 Nome

Il presente regolamento intitolato « Fondo MEC-FRM » fornisce la base richiesta per la creazione del Fondo in favore della formazione professionale della Federazione svizzera romanda delle imprese di faleniameria, ebanisteria e carpenteria (FRM) secondo l'articolo 60 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale¹ (LFPr).

Art. 2 Scopo

Il Fondo a per scopo di promuovere la formazione professionale iniziale, la formazione professionale superiore e la formazione continua ai fini professionali specifici ai mestieri della faleniameria, ebanisteria e carpenteria.

Section 2 Campo d'applicazione

Art. 3 Campo d'applicazione geografico

Il Fondo è valido nei cantoni Ginevra, Neuchâtel, Vaud, Friburgo (eccetto il distretto della Singine e delle parti germanofone del distretto del Lago), nel cantone Jura così come nel Jura bernese e nel cantone Vallese (eccetto i sei distretti germanofoni : Vallée de Conche, Rarogne-Est, Rarogne-Ouest, Brigue, Viège e Loèche).

Art. 4 Campo d'applicazione imprenditoriale

Il Fondo è valido per tutte le imprese o parti d'impresе, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che esercitano le loro attività nella faleniameria, ebanisteria e carpenteria, compreso:

- fabbricazione e/o montaggio di finestre in legno, legno-metallo, PVC,
- fabbricazione, riparazione o restaurazione di mobili,
- fabbricazione e/o posa di mobili da cucina,
- fabbricazione e/o montaggio di struttura(e) interiore(i) e di struttura(e) di negozi, d'installazione(i) di sauna,
- taglio di struttura,
- costruzione in legno e di casa(e) in ossatura di legno.

¹ RS 412.10

Art. 5 Campo d'applicazione personale

¹ Il Fondo è valido per tutto il personale, faleniame, ebanista e carpentiere occupato nelle imprese o parti d'impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica, eseguendo a titolo principale o accessorio dei lavori menzionati a l'articolo 4, compreso i capisquadra, i capireparto e gli apprendisti, indipendentemente dal modo di retribuzione.

² Il Fondo non si applica agli impiegati che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa.

Art. 6 Validità per le imprese e parti d'impresa

Il Fondo è valido per le imprese o le parti d'impresa che fanno parte del campo d'applicazione geografico, imprenditoriale e personale del fondo.

Sezione 3 Prestazioni

Art. 7

¹ Nei campi della formazione professionale iniziale, della formazione professionale superiore e della formazione continua ai fini professionali dei mestieri di faleniame, ebanista e carpentiere, il Fondo contribuisce al finanziamento delle prestazioni destinate a tutta la Svizzera romanda qui di seguito :

- a) sviluppo e seguito, sotto forma di un sistema completo inglobando la formazione professionale iniziale, la formazione professionale superiore e la formazione continua ai fini professionali. Questo sistema comprende in modo particolare l'analisi, lo sviluppo, i progetti piloti, le misure d'introduzione e di messa in opera, la trasmissione del sapere e il controlling ;
- b) sviluppo, seguito e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale iniziale e dei regolamenti d'esame per la formazione professionale superiore ;
- c) sviluppo, seguito e aggiornamento dei documenti e del materiale didattico usato nella formazione professionale iniziale, la formazione professionale superiore e la formazione continua ai fini professionali ;
- d) sviluppo, seguito e aggiornamento delle prove romande di procedura di qualificazione delle formazioni professionali iniziali (CFC e AFP) ;
- e) organizzazione e/o collaborazione a dei concorsi per il cambio professionale, in Svizzera romanda, sul territorio svizzero e internazionale ;
- f) promozione e pubblicità all'intenzione del cambio professionale e incoraggiamento di questo nelle formazioni iniziali e nelle formazioni professionali superiori ;
- g) organizzazione e/o collaborazione alla preparazione e alla tenuta degli esami federali professionali e degli esami federali professionali superiori ;
- h) presa in carico delle spese d'organizzazione, d'amministrazione e di controllo della Federazione svizzera romanda delle imprese di faleniameria, ebanisteria e carpenteria legate ai compiti nel campo della formazione professionale iniziale, della formazione professionale superiore e della formazione continua ai fini professionali.

² Il comitato direttore della FRM può decidere della concessione d'altri contributi per delle misure che rispondono allo scopo del fondo.

Sezione 4 Finanziamento

Art. 8 Obbligo di versare dei contributi

Le imprese o le parti d'impresa sottoposte al Fondo in favore della formazione professionale versano dei contributi per permettere al Fondo di raggiungere il suo scopo.

Art. 9 Base di calcolo

La base che serve al calcolo dei contributi è costituita da un contributo fisso per l'impresa o parte dell'impresa e da un prelievo sulla massa salariale del personale menzionato all'articolo 5 paragrafo 1, dichiarata alla loro commissione professionale paritaria cantonale conformemente all'articolo 42 della convenzione collettiva di lavoro romanda del secondo-opera.

Art. 10 Contributi

¹ I contributi si suddividono in :

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-----|--------|
| a) | contributo annuale per l'impresa o parte dell'impresa | CHF | 150.00 |
| b) | contributo sulla massa salariale secondo l'articolo 9 | | 0.08 % |

² Le imprese a persone uniche sono ugualmente assoggettate al versamento di contributi.

³ I contributi devono essere versati ogni anno.

⁴ Il contributo secondo il paragrafo 1 lettera a è basato sull'indizio dei prezzi alla consumazione d'ottobre 2006. E' verificato ogni due anni dal comitato direttore della FRM (cf. articolo 7 paragrafo 2), che, all'occorrenza, l'adatta all'indizio.

Art. 11 Dispensa di pagare dei contributi

¹ La dispensa del pagamento di contributi si basa sull'articolo 60 paragrafo 4 e 6 della LFPr, in riferimento all'articolo 68 paragrafo 4 dell'Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr)².

² Le imprese che desiderano essere dispensate in tutto o parte dell'obbligo di pagare dei contributi in favore del fondo devono deporre una domanda scritta debitamente motivata presso il segretariato del Fondo MEC-FRM.

Art. 12 Limitazione del volume dell'entrate

Le entrate provenienti dai contributi non devono superare i costi totali delle prestazioni secondo l'articolo 7, su una media di 6 anni, tenuto conto della costituzione appropriata di riserve.

² RS 412.101

Sezione 5 Organizzazione, revisione e sorveglianza

Art. 13 Comitato direttore

¹ Il comitato direttore della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria gestisce il Fondo sul piano strategico.

² Il comitato direttore della FRM riempie i seguenti compiti :

- a) costituzione del segretariato del Fondo ;
- b) edizione del regolamento d'esecuzione ;
- c) assegnazione dei mezzi, conformemente al catalogo delle prestazioni e determinazione della parte prevista per la costituzione delle riserve ;
- d) decisioni che portano su dei ricorsi consecutivi alle decisioni del segretariato.

³ Approva il bilancio prima dell'inizio dell'esercizio contabile e sorveglia i lavori del segretariato del Fondo.

Art. 14 Segretariato

¹ Il segretariato è l'organo dirigente del Fondo ; lo gestisce sul piano operativo. Decide sui seguenti oggetti :

- a) assoggettamento delle imprese al Fondo ;
- b) determinazione dei contributi da pagare dalle imprese in caso di ritardo ;
- c) esenzione dal pagamento dei contributi in caso di accavallamento con il pagamento dei contributi in un altro fondo in favore della formazione professionale, d'intesa con la direzione di questo fondo.

² Risponde dell'incasso dei contributi e del pagamento di questi in funzione delle prestazioni secondo l'articolo 7, così come dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 15 Fatturazione, revisione e contabilità

¹ Il segretariato gestisce il Fondo su un conto separato, per mezzo di una contabilità indipendente dal patrimonio della FRM, dei conti di risultato, di un bilancio e di un centro d'imputazione propria.

² La contabilità del Fondo è rivista da un organo di revisione ufficiale secondo gli articoli 727 e seguenti del Codice delle obbligazioni nell'ambito della revisione annuale della contabilità della Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria.

³ Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16 Sorveglianza di un fondo in favore della formazione professionale dichiarato obbligatorio

¹ Quando un fondo in favore della formazione professionale è dichiarato obbligatorio, il segretariato di Stato alla formazione, alla ricerca e all'innovazione SEFRI ne assume la sorveglianza secondo l'articolo 60 paragrafo 7 LFPr.

² La contabilità del Fondo e il rapporto di revisione devono essere indirizzati al SEFRI per informazione.

Sezione 6 Approvazione, dichiarazione di forza obbligatoria generale e scoglimento

Art. 17 Approvazione

Dopo la decisione dell'assemblea dei delegati della FRM del 28 aprile 2006 sulla creazione di un fondo in favore della formazione professionale, il comitato direttore della FRM ha approvato il 23 agosto 2006 il presente regolamento, conformemente all'articolo 24 dei suoi statuti.

Una modifica del regolamento è stato accettato dal Comitato direttore della FRM il 22 giugno 2012.

Art. 18 Dichiarazione di forza obbligatoria

La dichiarazione di forza obbligatoria si basa sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 19 Scoglimento

¹ Se lo scopo ricercato dal Fondo non può essere raggiunto o se la sua base giuridica diventa caduca, il comitato direttore della FRM scoglie il fondo.

² Quando il Fondo è stato dichiarato obbligatorio, il suo scoglimento richiede l'approvazione del SEFRI.

³ Il saldo del Fondo deve essere usato a dei fini simili.

Federazione svizzera romanda delle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria

Mont-sur-Lausanne, il 22 giugno 2012

David WALZER



Presidente

Daniel BORNOZ



Direttore